



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **18 giugno 2020**

Immobili categoria D: approvati i coefficienti

Il DM 10 giugno 2020 determina i coefficienti per il 2020.

Aggiornati, seppur in ritardo, i coefficienti per la **neonata IMPI** (*IMposta immobiliare sulle PIattaforme marine*) e per l'**IMU** per i fabbricati del Gruppo D non iscritti in Catasto o privi di rendita interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Si ricorda che coefficienti non si applicano al tributo per i servizi indivisibili (TASI) in quanto quest'ultimo, a decorrere dall'anno 2020, è stato abolito con il [comma 739, art. 1, L. n. 160 del 2019](#).

Rientrano nel Gruppo D: gli immobili a destinazione speciale

- D/1 - Opifici;
- D/2 - Alberghi e pensioni;
- D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
- D/4 - Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento);
- D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento);
- D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento);
- D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;
- D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Il **decreto del Direttore generale delle finanze del MEF** riguarda, quindi, l'aggiornamento, per l'anno 2020, del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Ai fini dell'aggiornamento si è tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.

I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

- per l'anno 2020 = 1,01,
- per l'anno 2019 = 1,01,
- per l'anno 2018 = 1,01,
- per l'anno 2017 = 1,03,
- per l'anno 2016 = 1,03,
- per l'anno 2015 = 1,04,
- per l'anno 2014 = 1,04,
- per l'anno 2013 = 1,04,
- per l'anno 2012 = 1,07,
- per l'anno 2011 = 1,10,
- per l'anno 2010 = 1,12,
- per l'anno 2009 = 1,13,
- per l'anno 2008 = 1,17,
- per l'anno 2007 = 1,21,
- per l'anno 2006 = 1,25,
- per l'anno 2005 = 1,28,
- per l'anno 2004 = 1,36,
- per l'anno 2003 = 1,40,
- per l'anno 2002 = 1,45,
- per l'anno 2001 = 1,49,
- per l'anno 2000 = 1,54,
- per l'anno 1999 = 1,56,
- per l'anno 1998 = 1,58,
- per l'anno 1997 = 1,62,
- per l'anno 1996 = 1,67,
- per l'anno 1995 = 1,72,
- per l'anno 1994 = 1,78,
- per l'anno 1993 = 1,81,
- per l'anno 1992 = 1,83,
- per l'anno 1991 = 1,87,
- per l'anno 1990 = 1,95,
- per l'anno 1989 = 2,04,
- per l'anno 1988 = 2,13,



- per l'anno 1987 = 2,31,
- per l'anno 1986 = 2,49,
- per l'anno 1985 = 2,66,
- per l'anno 1984 = 2,84,
- per l'anno 1983 = 3,02,
- per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,20.

Si ricorda infine che, per i fabbricati in commento, il legislatore riservava e continua a riservare alle casse dello Stato e non dei comuni il gettito dell'imposta derivante da tali immobili, calcolato ad aliquota dello 0,76%.

Nel dettaglio è stabilito che per essi l'aliquota IMU di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753 Legge di bilancio 2020).

